

Comune di Bardolino
Provincia di Verona



**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E
CIMITERIALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28/11/2008

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/12/2009
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2011

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto ¹

1. Il presente regolamento, in osservanza della normativa vigente², ha per oggetto la definizione, nel Comune di Bardolino, delle norme relative alla sepoltura dei cadaveri, resti mortali, ossa umane e ceneri, ai trasporti funebri, alla costruzione e gestione dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e sepolture private, all'inumazione comune, alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, oltre che alla prevenzione dei pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla attività specifica.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

¹

GLOSSARIO - Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:

la salma è il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;

il cadavere è la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte;

il feretro è il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre;

l'inumazione è la sepoltura del cadavere in terra;

la tumulazione è la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie, loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari;

la traslazione è il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;

l'esumazione è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;

l'estumulazione è l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;

la celletta (colombaro) ossario è un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;

l'ossario comune è un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;

la celletta (colombaro) cineraria è un manufatto, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;

il cinerario comune è il luogo destinato alla raccolta indistinta (dispersione) ed alla conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti da cremazioni per espressa volontà in vita del defunto o per coloro per i quali gli aventi diritto non abbiano provveduto diversamente;

i resti ossei sono le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni;

i resti mortali sono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione.

² Disposizioni di cui al Titolo VI del "Testo Unico delle Leggi Sanitarie" n. 1265 del 27.07.1934 e s.m.i., D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 "Regolamento di Polizia Mortuaria" e s.m.i., Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93, Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98, L. 28.02.2001 n. 26 e s.m.i., L. 30.03.2001 n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e s.m.i., DM del 01.07.02 (tariffe), DPR 15.07.2003 n. 254 (regolamento recante discipline della gestione dei rifiuti sanitari), DPR 24.02.04 (in materia di affidamento delle ceneri), Circolare SEFIT n. 5265 del 05.04.04 (possibilità di affidamento al familiare dell'urna cineraria), Circolare della regione Veneto del 16.11.05 n. 780053/51.00.00.23.00 (possibilità di affidamento al familiare dell'urna cineraria), disposizioni in materia previste dall'ULSS n. 22 di Bussolengo.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti secondo le norme previste dalla legge, permanendo in capo ai competenti servizi dell'A.S.L. gli aspetti di carattere igienico-sanitario.

Art. 3

Responsabilità³

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose; non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dal Comune, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia⁴, esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica⁵;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) l'inumazione in campo comune;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- f) Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- e) il feretro, per defunti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- f) i trasporti di salme ordinati dall' A.S.L. per motivi igienico sanitari o medico legali, ovvero ordinati dall'Autorità Giudiziaria; in particolare, il recupero ed il relativo trasporto delle salme accidentate;
- g) l'uso delle celle frigorifere comunali;

3. Il Comune con proprio atto, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

³ Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatti altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

⁴ Tutti i/le servizi/operazioni sono sottoposti al pagamento delle tariffe che sono definite attraverso una "griglia tariffaria cimiteriale" approvata dall'Organo Comunale competente.

⁵ In tal senso il recente parere del Ministero degli Interni (Risoluzione del Ministero dell'Interno n. 15900/93 del 24.02.2006) che comprende la visita necroscopica nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico⁶

1. Il Comune conserva su supporto cartaceo e/o informatico apposito registro di cui cura la compilazione trascrivendovi le seguenti informazioni circa le sepolture cimiteriali:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, data di morte, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Comune;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasferimento di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri.

2. Sono tenuti visibili e a disposizione del pubblico presso l'Ufficio di Stato Civile:

a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;

b) copia del presente regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;

e) l'elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge n. 241/1990, e s.m.i.

3. E' d'obbligo l'esposizione al pubblico in ogni cimitero dell'orario di apertura e chiusura, nonché della disciplina dell'ingresso e dei divieti speciali.

⁶ Legge n. 130/2001, art. 7: "I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere."

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Art. 6

Depositi di osservazione⁷

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione nell'ambito del cimitero del Capoluogo ovvero in locali rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Il Comune ha titolarità per la definizione di convenzioni con soggetti terzi, anche privati, per l'utilizzo e la conduzione dei locali siti all'interno dei Cimiteri.
3. Nel deposito di osservazione di norma è vietata la permanenza di persone estranee ai servizi od agli scopi funzionali dei locali stessi.
4. L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.⁸
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate, ed osservando le disposizioni impartite dal Dirigente Sanitario dell'U.L.S.S. di cui al D.P.R. 285/90.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, che possa determinare situazione di pericolo per la salute della popolazione, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente Sanitario dell'U.L.S.S.
7. I depositi di osservazione ed i luoghi collettivi di ostensione e di commiato delle salme vengono organizzati in relazione alla possibilità di permettere le manifestazioni di rispetto e di pietà verso i defunti con attenzione particolare alle esigenze psicologiche, religiose e sociali dei congiunti.

CAPO III - FERETRI

Art. 7

Deposizione del cadavere nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro.
2. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
3. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

⁷ Capo II del DPR 285/1990.

⁸ Le salme giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero (o inviati presso altre strutture segnalate o indicate di volta in volta dalle competenti autorità sanitarie o giudiziarie) e si dovrà disporre in modo che il custode o la ditta che ha in appalto il servizio cimiteriale possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

4. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale, che possa determinare situazione di pericolo per la salute della popolazione, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente Sanitario dell'U.L.S.S.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è svolta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. Il Dirigente Sanitario dell'U.L.S.S., o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall'U.L.S.S.; in particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.⁹

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti¹⁰

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

A) inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.)¹¹;
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990;
- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

B) tumulazione: il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno

⁹ Art. 9.7 della Circolare del Ministero della sanità 24.06.1993, n. 24.

¹⁰ Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIOIU, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. Dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:

- il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;

- per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

¹¹ Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.

(preferibilmente esterna), l'altra in metallo, secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990;

C) trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla tumulazione, nonché, gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990 e il DPCM 26 maggio 2000, tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;

D) trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km: è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. n. 285/1990, se non destinato alla tumulazione;

E) cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera A), per trasporti interni al Comune di decesso;

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera D), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera B), in ogni altro caso.

2. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera B) precedente.

3. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente Sanitario dell'U.L.S.S. o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 0,15 mm, se di piombo.

4. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice¹².

Art. 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari¹³.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissate procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

¹² È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

¹³ In caso di disinteresse da parte dei familiari opera la rivalsa del Comune verso i parenti per le spese occorse, in analogia a quanto previsto dall'art. 433 del Codice Civile.

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte¹⁴.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI¹⁵

Art. 12

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con disposizione del Sindaco¹⁶.

2. Nel territorio del Comune i trasporti sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990.

3. Il trasporto comprende, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza: il prelievo del defunto dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 13

Orario dei trasporti

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria (da intendersi, per il presente regolamento, anche come altra persona delegata) fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale o alla ditta incaricati.

2. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 14

Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione,

¹⁴ Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

¹⁵ Si veda il Capo IV del D.P.R. n. 285/1990.

¹⁶ Alla data odierna tali disposizioni prevedono che non si effettuano funerali ed altre operazioni contemplate nel regolamento comunale di Polizia Mortuaria, nei giorni di domenica e festivi, salvo casi particolari o per accumulo di festività, che verranno concordati con l'Amministrazione Comunale di volta in volta.

interventuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.¹⁷

Art. 15

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, ed all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con mezzo avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio etc..., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, etc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.
3. Se il defunto non è nella propria abitazione, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
4. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente Sanitario dell'U.L.S.S., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
5. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Art. 16

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse che possano determinare situazione di pericolo per la salute della popolazione, il Dirigente Sanitario dell'U.L.S.S. prescriverà le opportune norme a tutela della salute pubblica relative al trasporto del cadavere, all'eventuale divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché la salma sia trasportata al deposito di osservazione, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente Sanitario dell'U.L.S.S., dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 17

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadavere in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile ed eventuale, se richiesta, autorizzazione alla cremazione¹⁸.

¹⁷ La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

¹⁸ Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del

3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente Sanitario dell'U.L.S.S. di cui al D.P.R. n. 285/1990 o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero, o per altro Comune, il trasporto va eseguito interamente da terzi autorizzati e, qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto disposto dall'art.12.

7. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dall'autorità competente del Comune ove è avvenuto il decesso.

9. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino, approvata con R.D. n. 1379/1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 18

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 19

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri è regolamentato dagli artt. 24, 26 e 36 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

defunto.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 20

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali¹⁹:

- a) BARDOLINO– capoluogo;
- b) CISANO - frazione;
- c) CALMASINO – frazione;
- d) MONUMENTALE (Cappella Betteloni)
- e) Luogo adibito a dispersione delle ceneri

Art. 21

Disposizioni generali e Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
2. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime²⁰.
3. L'Azienda Sanitaria Locale esercita i controlli di propria competenza sugli aspetti igienico-sanitari relativi al trasporto e seppellimento salme.

Art. 22

Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, appositamente individuati con deliberazione consiliare, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, a comunità straniere o a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
2. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

¹⁹ È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, sono salve le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990 e D.P.C.M. 26.05.2000.

²⁰ Artt. 31, 112, 113 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 23

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
 - e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.
2. I loculi e le tombe di famiglia, le fosse a terra e i colombari saranno date in concessione esclusivamente a:
 - a) Deceduti nativi²¹ del Comune;
 - b) Residenti all'atto della morte;
 - c) Deceduti fuori dal Comune che vogliano essere sepolti vicino al coniuge, al genitore, al figlio, compatibilmente con la capienza e disponibilità del cimitero;
 - d) Chi avendo abitato per più di 20 anni nel Comune ha contribuito a dare lustro allo stesso.

CAPO II

PIANO EDILIZIO CIMITERIALE

Art. 24

Piano edilizio cimiteriale

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Comune cura la redazione ed adotta il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale (in seguito denominato PRC) in grado di recepire le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.
2. Nelle more dell'adozione del piano edilizio cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.
3. Nessuna opera, di qualunque entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi apposita autorizzazione.
4. L'elaborazione del PRC tiene conto di quanto segue:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni future, formulate sulla dinamica demografica prevista, anche in funzione degli sviluppi urbanistici programmati;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente e delle proiezioni di sviluppo nel tempo delle relative necessità per le varie tipologie di sepoltura, anche in relazione alla durata delle concessioni e dei periodi inumatori;

²¹

Nativi è inteso anche nel senso di chi, la prima volta, è stato iscritto nell'anagrafe del Comune di Bardolino.

c) della valutazione dello sviluppo della pratica crematoria di salme e resti mortali nell'ultimo quinquennio e della situazione impiantistica esistente;

d) dei vincoli di rispetto monumentale e delle barriere architettoniche esistenti;

e) delle fasce di rispetto esistenti all'intorno dei cimiteri;

f) dei costi gestionali.

5. Determina, tra l'altro:

a) le necessità future di spazi di sepoltura in funzione di quanto al comma 2, lettere a), b) e c);

b) gli eventuali aggiornamenti della durata delle concessioni e dei periodi inumatori, anche in funzione dei tempi di trasformazione delle salme, nonché i criteri per i successivi aggiornamenti nel tempo;

c) le proiezioni circa la dinamica dello sviluppo nel tempo della pratica crematoria di salme e resti mortali, prevedendo gli adeguamenti impiantistici necessari;

d) l'indicazione di eventuali necessità di ampliamento dei cimiteri anche, se del caso, nelle fasce di rispetto d'intorno;

e) le direttrici di percorso interno ai cimiteri, anche in funzione dell'operatività prevista e della eliminazione delle barriere architettoniche;

f) gli scaglionamenti temporali degli interventi ritenuti necessari;

g) gli aspetti economici e finanziari relativi al compimento delle previsioni di piano, anche in funzione dei proventi concessori, della cui dinamica d'aggiornamento nel tempo fornisce indicazione;

h) il quadro delle previsioni di costo gestionale.

6. Fatti salvi gli obblighi di legge, il PRC nel cimitero può prevedere:

a) campi di inumazione comuni (obbligatori nei termini di legge);

b) campi per inumazioni individuali private;

c) manufatti a sistema di tumulazione privata individuale;

d) aree e manufatti per sepolture private familiari e di collettività;

e) campi per rotazione di salme inconsunte;

f) manufatti per nicchie ossario private;

g) manufatti per nicchie cinerarie private;

h) ossario comune;

i) cinerario comune;

l) spazi per aree crematorie;

m) reparti speciali;

n) aree o manufatti per servizi;

o) aree per sepolture dovute ad eventi eccezionali;

p) altro ritenuto necessario.

7. Il PRC individua inoltre per i vari cimiteri, manufatti ed aree: destinazioni d'uso, vincoli, dimensioni, rapporti, caratteristiche morfologiche, modalità e tempi d'esecuzione, obblighi, tipi, materiali, arredi ed ornamenti, distanze obbligate e di rispetto, ubicazioni, dotazioni infrastrutturali, norme tecniche, costruzioni, rimozioni e demolizioni, procedure, standard dei progetti tipo, ed ogni altro elemento utile alla regolamentazione, anche di tipo edilizio, dell'utilizzo degli spazi secondo le previsioni.

8. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il PRC tenendo conto delle variazioni intervenute e tendenziali in ordine all'evoluzione delle pratiche e tipologie di sepoltura, cremazione, o quant'altro utile o necessario.

9. Almeno ogni 5 anni il Comune verifica la sussistenza del divieto di edificazione nelle fasce di rispetto intorno ai cimiteri, per le conseguenti determinazioni.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 25

Inumazione²²

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, ubicati in suolo idoneo²³.

2. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni²⁴ dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

3. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.

4. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza.

5. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa; è pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi etc.

Art. 26

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici; la tomba deve essere delimitata con profili.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba o di una lapide in pietra o marmo. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa²⁵.

²² Si veda il Capo XIV del DPR n. 285/1990.

²³ I campi destinati all'inumazione devono essere scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica (art. 68 del DPR n. 285/1990).

²⁴ Art. 82 del D.P.R. 285/90.

²⁵ In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990 ed opera la rivalsa del Comune verso i parenti

Art. 27

Tumulazione²⁶

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione.

Art. 28

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, o per esigenze particolari, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento dell'eventuale canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno ottenuto la concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati.
4. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 29

Esumazioni ordinarie²⁷

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
2. Nel caso che il cadavere si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 33.
3. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà²⁸:

eventuali per le spese occorse, in analogia a quanto previsto dall'art. 433 del Codice Civile.

²⁶ Si veda il Capo XV del DPR n. 285/1990.

²⁷ Si veda il Capo XVII del DPR n. 285/1990.

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
5. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 30

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria²⁹ o, dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Per eseguire una esumazione dovrà anche tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato onde poter preventivamente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa.
4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità³⁰.
5. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'autorità o al personale, presenziare alle esumazioni straordinarie.
6. I feretri sono esumati a cura di operatori privati con la presenza dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, appositamente incaricati.

Art. 31

Estumulazioni³¹

1. Si possono autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede³².
2. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

²⁸ Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

²⁹ Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente Sanitario dell'U.L.S.S. di cui al D.P.R. 285/90 o di personale tecnico da lui delegato e dell'incaricato del servizio di custodia

³⁰ Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente Sanitario dell'U.L.S.S. di cui al D.P.R. 285/90 dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

³¹ Alle estumulazioni vengono applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

³² a condizione che aperta la sepoltura, si constati la perfetta tenuta del feretro, sentito il parere del Dirigente Sanitario dell'U.L.S.S. di cui al D.P.R. 285/90 o di personale tecnico da lui delegato (art. 88 del DPR n. 285/1990).

3. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite:

- a) allo scadere della concessione a tempo determinato o
- b) dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.

4. Sono estumulazioni straordinarie quelle eseguite:

- a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni;
- b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

5. Le estumulazioni straordinarie sono effettuate da operatori privati con la presenza dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, appositamente incaricati.

6. Per eseguire una estumulazione dovrà anche tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato tumulato onde poter preventivamente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa.

7. E' consentito autorizzare, ad istanza degli aventi titolo, la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo trentennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale³³.

8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

10. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco; in tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Art. 32

Esumazioni ed estumulazioni gratuite

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Art. 33

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma; sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

3. La decorrenza della concessione è quella della sepoltura della prima bara.

³³ A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 del D.P.R. 15.07.2003, n. 254 (G.U. 11.09.2003 s.g. n. 211) che ha parzialmente modificato ed integrato l'art. 86 del D.P.R. 285/90 e, di conseguenza la circolare Ministero Sanità 31.07.1998, n. 10.

Art. 34

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 2 (due) mesi; qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 35

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica; il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE³⁴

Art. 36

Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino³⁵ o di

³⁴ Si veda il Capo XVI del DPR n. 285/1990.

³⁵ Attualmente Verona.

quello eventualmente convenzionato.

Art. 37

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultino essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione³⁶;

b) in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve risultare da un atto scritto dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della [legge 4 gennaio 1968, n. 15](#). Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Dirigente Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

Art. 38

Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombaro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

³⁶ Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3 comma 1 lett. B della legge 30 marzo 2001, n. 130)

5. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge n. 130/2001.
6. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.
7. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
8. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dar luogo ad attività avente fini di lucro.
9. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari³⁷.

Art. 39

Affidamento dell'urna contenete le ceneri

1. E' permesso l'affidamento delle ceneri a privato per la conservazione nella propria abitazione.
2. L'affidamento non può essere neppure temporaneamente dato a persona diversa dall'istante e l'affidatario deve tenere in modo decoroso l'urna delle ceneri comunicando la sua esatta ubicazione.
3. L'affidatario deve presentare espressa domanda di affidamento al Responsabile comunale che dovrà informarlo che le condizioni di cui sopra potranno essere in ogni tempo controllate e verificate.
4. Il Dirigente Responsabile dovrà emettere una specifica autorizzazione indicando che l'urna non dovrà subire manomissioni e che dovrà contenere tutti i dati del defunto.

Art. 39 BIS

Istituzione del registro per la cremazione

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale Veneto n. 24 del 25.09.2009, il Comune di Bardolino istituisce il registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile. A tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.
In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.
4. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;

³⁷

Ai sensi dell'art. 81 del DPR n. 285/1990 una copia del verbale deve essere conservata dal Responsabile del Servizio di polizia Mortuaria, una da chi prende in consegna l'urna e la terza deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal sindaco del comune o da persona da lui delegata;
- g) spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 40

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato con deliberazione della Giunta Comunale³⁸.
2. La chiusura dei cimiteri è nel giorno di lunedì.
3. La chiusura dei cimiteri è organizzata con dispositivi elettronici, secondo l'orario sopra indicato
4. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
5. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
6. Il custode, nel caso in cui non operi la chiusura automatica, prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Art. 41

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi³⁹.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 42

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

³⁸ Attualmente: Orario estivo (01 aprile-30 settembre) dalle ore 08.00 alle ore 19.00
Orario invernale (01 ottobre -31 marzo) dalle ore 08.00 alle ore 17.00

³⁹ Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi, lumini e ceri;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria⁴⁰;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debita autorizzazione.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

4. Il personale incaricato è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dal Codice Penale.

5. Gli addetti all'ufficio di Polizia Locale sono incaricati alla vigilanza e a far rispettare l'osservanza delle norme del presente regolamento.

Art. 43

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

⁴⁰ Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.

Art. 44

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Comune in relazione al carattere del cimitero.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi; a tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo⁴¹.
4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
6. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Art. 45

Materiali, fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, verranno tolti e si provvederà per la loro distruzione.
2. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, oggetti accessori estranei al culto dei defunti ed indecorosi, o quant'altro, la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
3. I preposti alla custodia del cimitero provvederanno direttamente e senza preavviso alcuno, disporranno al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

⁴¹

Nel caso di iscrizione in latino, non sarà necessaria alcuna traduzione in lingua italiana.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 46

Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano edilizio cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. I feretri sono tumulati (nelle tombe di famiglia) a cura di operatori privati con la presenza dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, appositamente incaricati.
3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
4. Data la situazione esistente nei vari cimiteri e gli spazi già occupati da tombe costruite negli anni passati senza ordine preciso e considerato perciò che è impossibile procedere con una precisa pianificazione degli interventi, la superficie dei singoli lotti è da valutare dalla Giunta Municipale, per singole richieste, in funzione della ubicazione, della disponibilità sul cimitero delle aree a ciò preordinate, sentito l'Ufficio Tecnico.
5. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
6. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepulture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
 - b) sepulture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.);
7. Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso steso nelle forme previste dalla legge. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
 - d) i cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 47

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990; la durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
 - c) in perpetua, nei casi disposti dall'Amministrazione Comunale, da valutarsi di volta in volta, con apposito atto.
2. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo autorizzato dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa⁴².
3. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di tumulazione.
5. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero⁴³.

Art. 48

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata, può concedersi solo in presenza della salma, ceneri dei resti mortali.
2. All'atto della morte di un coniuge vi è la possibilità di acquisto anche per l'altro coniuge e parenti ed affini del deceduto entro il II° grado se unici superstiti.
3. I loculi sono individuati a seconda della tipologia, della zona, della fila e del numero.
4. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili come previsto dalla mappa cimiteriale depositata presso l'ufficio competente⁴⁴.
5. La tariffa è unica per tutti i loculi.
6. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.
7. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.
8. Non si autorizzano tumulazioni provvisorie in tombe di privati o del comune, salvo casi eccezionali da valutare di volta in volta, da parte dell'Amministrazione Comunale;
9. Eventuali casi urgenti e particolari potranno essere di volta in volta presi in considerazione

⁴² In caso contrario il comune rientrerà in possesso del loculo e di altra sepoltura privata individuale, facendo porre se del caso i resti mortali nell'ossario comune.

⁴³ Salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. n. 285/90.

⁴⁴ E, precisamente, dal basso verso l'alto e così a seguire alla fine di ogni colonna in senso orario. Il presente criterio è derogabile, con deliberazione di Giunta Comunale, qualora il concessionario sia coniuge o figlio del defunto che si intende estumulare dal loculo.

dall'Amministrazione Comunale.

10. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 49

Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta:

a) ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado⁴⁵;

b) i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);

c) il coniuge;

d) i generi e le nuore;

e) i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000.

3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.

4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

5. Nella tomba di famiglia, valutando di volta in volta, potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali.

6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

7. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Art. 50

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

⁴⁵ Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

2. Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.

3. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/ progetto.

4. E' sempre a carico del concessionario:

a) la manutenzione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari;

b) la manutenzione degli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

c) l'ordinaria pulizia;

d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 51

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le costruzioni di sepolture private, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare dalla Giunta Comunale, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II – SUBENTRI E RINUNCE

Art. 52

Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Comune.

2. Le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 53

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo

determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

- a) al 90% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma;
- b) all'80% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma;
- c) al 50% della tariffa in vigore tra il quarto mese ed il terzo anno dalla concessione;
- d) al 30% della tariffa in vigore tra il quarto e il decimo anno dalla concessione;
- e) al 20% della tariffa in vigore tra il decimo anno dalla concessione ed il venticinquesimo anno dalla concessione.

2. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il venticinquesimo anno dalla concessione.

3. In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari al 50 %.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

5. In presenza di una rinuncia e previa esibizione dell'atto di concessione, senza richiesta di rimborso, considerata l'indisponibilità di eventuali loculi, in collaborazione con il rinunciatario, il Comune provvederà alla estumulazione gratuita ed al deposito dei resti in altra struttura, precisando che se trattasi di loculo o celletta, questo dovrà essere acquistato dal rinunciatario.

Art. 54

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da cadaveri, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 55

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale

costruzione, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di Polizia Mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 56

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 52, a condizione che siano liberi o liberabili da cadaveri, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- b) per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 61.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 57

Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico⁴⁶.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione⁴⁷, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 58

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 (novanta) giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 51, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 50;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

⁴⁶ Peraltro, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del DPR n. 285/1990: "Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla **data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803**, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero."

⁴⁷ Per la durata di 99 anni nel caso di **durata eccedente i 99 anni** della concessione revocata.

Art. 59

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 60

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero⁴⁸.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

⁴⁸

Salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 61

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione comunale da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, etc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere apposito permesso.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 62

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati⁴⁹.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con apposito permesso.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni

⁴⁹ Art. 94, comma 1, del D.P.R. 285/90.

riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'apposita autorizzazione.

9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 63

Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 64

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato sull'autorizzazione, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 65

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Comune.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Art. 66

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere parte del Comune.

Art. 67

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 68

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione.

Art. 69

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti

disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 70

Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri⁵⁰, a richiesta dei dolenti, possono:
- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Art. 71

Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

⁵⁰ Le imprese di pompe funebri, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza[□], e qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/1990.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 72

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero può essere riservata apposita zona detta «degli Uomini Illustri» ove il Comune potrà disporre per l'assegnazione gratuita di aree, tombe o posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini benemeriti o che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 73

Mappa

1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Art. 74

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e, comunque, ogni operazione cimiteriale.

Art. 75

Documentazione delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990 e ogni altro documento attinente le operazioni previste.

2. In base ai dati ricevuti, si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua approvazione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e

documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

2. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

3. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' «immemoriale», quale presunzione «juris tantum» della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente, così come ogni altra disposizione in contrasto con il presente regolamento o conglobata e/o riunita in esso.

Art. 77

Cautele

1. Si intende che chi richiede un servizio cimiteriale od una concessione cimiteriale o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, etc., agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue; essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

| | | |
|--------|----------------------------------|---|
| Art. 1 | Oggetto | 2 |
| Art. 2 | Competenze | 2 |
| Art. 3 | Responsabilità | 3 |
| Art. 4 | Servizi gratuiti e a pagamento | 3 |
| Art. 5 | Atti a disposizione del pubblico | 4 |

**CAPO II
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE**

| | | |
|--------|--------------------------|---|
| Art. 6 | Depositi di osservazione | 5 |
|--------|--------------------------|---|

**CAPO III
FERETRI**

| | | |
|---------|---|---|
| Art. 7 | Deposizione del cadavere nel feretro | 5 |
| Art. 8 | Verifica e chiusura feretri | 6 |
| Art. 9 | Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti | 6 |
| Art. 10 | Fornitura gratuita di feretri | 7 |
| Art. 11 | Piastrina di riconoscimento | 8 |

**CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI**

| | | |
|---------|--|----|
| Art. 12 | Modalità del trasporto e percorso | 8 |
| Art. 13 | Orario dei trasporti | 8 |
| Art. 14 | Riti religiosi | 8 |
| Art. 15 | Trasferimento di salme senza funerale | 9 |
| Art. 16 | Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività | 9 |
| Art. 17 | Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione - Trasporto all'estero o dall'estero | 9 |
| Art. 18 | Trasporti in luogo diverso dal cimitero | 10 |
| Art. 19 | Trasporto di ceneri e resti | 10 |

**TITOLO II
CIMITERI**

**CAPO I
CIMITERI**

| | | |
|---------|--|----|
| Art. 20 | Elenco cimiteri | 11 |
| Art. 21 | Disposizioni generali e Vigilanza | 11 |
| Art. 22 | Reparti speciali nel cimitero | 11 |
| Art. 23 | Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali | 12 |

**CAPO II
PIANO EDILIZIO CIMITERIALE**

| | | |
|---------|----------------------------|----|
| Art. 24 | Piano edilizio cimiteriale | 12 |
|---------|----------------------------|----|

**CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

| | | |
|---------|-------------|----|
| Art. 25 | Inumazione | 14 |
| Art. 26 | Cippo | 14 |
| Art. 27 | Tumulazione | 15 |

| | | |
|---------|----------------------|----|
| Art. 28 | Deposito provvisorio | 15 |
|---------|----------------------|----|

**CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

| | | |
|---------|--|----|
| Art. 29 | Esumazioni ordinarie | 15 |
| Art. 30 | Esumazione straordinaria | 16 |
| Art. 31 | Estumulazioni | 16 |
| Art. 32 | Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento | 16 |
| Art. 33 | Raccolta delle ossa | 17 |
| Art. 34 | Oggetti da recuperare | 18 |
| Art. 35 | Disponibilità dei materiali | 18 |

**CAPO V
CREMAZIONE**

| | | |
|------------|--|----|
| Art. 36 | Crematorio | 18 |
| Art. 37 | Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione | 19 |
| Art. 38 | Urne cinerarie e dispersione delle ceneri | 19 |
| Art. 39 | Affidamento dell'urna contenete le ceneri | 19 |
| Art. 39bis | Istituzione del registro per la cremazione | 19 |

**CAPO VI
POLIZIA DEI CIMITERI**

| | | |
|---------|--|----|
| Art. 40 | Orario | 20 |
| Art. 41 | Disciplina dell'ingresso | 21 |
| Art. 42 | Divieti speciali | 21 |
| Art. 43 | Riti funebri | 22 |
| Art. 44 | Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni | 21 |
| Art. 45 | Materiali, fiori e piante ornamentali | 22 |

**TITOLO III
CONCESSIONI**

**CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

| | | |
|---------|---|----|
| Art. 46 | Sepulture private | 24 |
| Art. 47 | Durata delle concessioni | 25 |
| Art. 48 | Modalità di concessione | 25 |
| Art. 49 | Uso delle sepulture private | 26 |
| Art. 50 | Manutenzione, canone annuo, affrancazione | 26 |
| Art. 51 | Costruzione dell'opera - Termini | 27 |

**CAPO II
SUBENTRI E RINUNCE**

| | | |
|---------|--|----|
| Art. 52 | Subentri | 27 |
| Art. 53 | Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua | 27 |
| Art. 54 | Rinuncia a concessione di aree libere | 28 |
| Art. 55 | Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione | 28 |
| Art. 56 | Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua | 29 |

**CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

| | | |
|---------|--|----|
| Art. 57 | Revoca | 29 |
| Art. 58 | Decadenza | 30 |
| Art. 59 | Provvedimenti conseguenti la decadenza | 30 |
| Art. 60 | Estinzione | 31 |

**TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

**CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

| | | |
|---------|---|----|
| Art. 61 | Accesso al cimitero | 32 |
| Art. 62 | Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri | 32 |
| Art. 63 | Responsabilità | 33 |
| Art. 64 | Recinzione aree - Materiali di scavo | 33 |
| Art. 65 | Introduzione e deposito di materiali | 33 |
| Art. 66 | Orario di lavoro | 33 |
| Art. 67 | Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti | 34 |
| Art. 68 | Vigilanza | 34 |
| Art. 69 | Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri | 34 |

**CAPO II
IMPRESE POMPE FUNEBRI**

| | | |
|---------|--------------------|----|
| Art. 70 | Funzioni - Licenza | 35 |
| Art. 71 | Divieti | 35 |

**TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE**

| | | |
|---------|--|----|
| Art. 72 | Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti | 36 |
| Art. 73 | Mappa | 36 |
| Art. 74 | Annotazioni in mappa | 36 |
| Art. 75 | Documentazione delle operazioni cimiteriali | 36 |

**CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

| | | |
|---------|--|----|
| Art. 76 | Efficacia delle disposizioni del Regolamento | 36 |
| Art. 77 | Cautele | 37 |